

3.2 Destinazione del 5 per mille dell'IRPEF

Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari al cinque per mille della propria IRPEF alle seguenti finalità:

- a) sostegno a favore di:
 - volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni;
 - associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
 - associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- c) finanziamento della ricerca sanitaria;
- d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- e) associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, individuati secondo i criteri fissati nell'art. 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2009, n. 10.

I contribuenti esonerati sono ammessi ad effettuare la scelta se nel punto 5, parte B dati fiscali della certificazione (CUD 2010), risultano indicate ritenute.

La scelta va espressa apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle diverse finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF. Inoltre, il contribuente deve dichiarare di essere esonerato dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, apponendo la firma in fondo alla scheda.

Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'IRPEF.

Gli elenchi dei soggetti cui può essere destinata la quota del cinque per mille dell'IRPEF sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

3.3 Modalità di invio della scheda

Per comunicare la scelta, la scheda va presentata, in busta chiusa, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. UNICO 2010 Persone Fisiche con le seguenti modalità:

- allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmetterla all'Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito;
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.). Quest'ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l'impegno a trasmettere le scelte. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l'effettuazione del servizio prestato.

La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF", il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.

La scheda deve essere integralmente presentata anche nel caso in cui il contribuente abbia espresso soltanto una delle scelte consentite (otto o cinque per mille dell'IRPEF). Inoltre, la scheda per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF può essere presentata direttamente dal contribuente avvalendosi del servizio telematico.

4. Certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali INPS

La presente certificazione sostituisce la copia del modello 01/M che veniva consegnato, annualmente o alla risoluzione del rapporto di lavoro, dal datore di lavoro al lavoratore dipendente in base alle norme preesistenti al decreto legislativo del 2 settembre 1997, n. 314, nonché per i dirigenti di aziende industriali, il modello DAP/12 che veniva consegnato annualmente.

Il lavoratore dipendente può utilizzarla per consegnarla all'INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.

5. Certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali INPDAP

Con la presente certificazione vengono attestati al lavoratore dipendente i redditi imponibili ai fini delle prestazioni erogate dall'INPDAP. Nei relativi punti, il lavoratore potrà riscontrare i totali imponibili ai fini pensionistici TFS, TFR, Cassa credito, ENPDEP ed i relativi contributi trattenuti e dovuti per il lavoratore dipendente relativamente all'anno 2009.

Per il rilascio al singolo lavoratore della certificazione della propria posizione previdenziale l'INPDAP utilizzerà i dati contenuti nella Denuncia Mensile Analitica.